



Città di Pioltello

Città Metropolitana
di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1078 DEL 27/12/2017

SETTORE: RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO: RISORSE UMANE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TAR DELLA LOMBARDIA PROMOSSO DALL'AVV. ROCCO CONDELLO PER CONTO DELL'ING A.G. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. CARLO ANDENA

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esecutiva il **27/12/2017**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2017-2019;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 6 Aprile 2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2017 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 23 novembre 2017 ai sensi dell' art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 21/12/2017 , l'Amministrazione Comunale ha deliberato di costituirsi in giudizio innanzi al TAR della Lombardia nel ricorso promosso dall'avvocato Rocco Condello in qualità di difensore dell' Ing. A.G. .

Verificato che:

- l'Ente è privo di una struttura di difesa e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e pertanto, nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, si rende quindi necessario affidare incarico a Professionista esterno;
- l'affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio sono esclusi dall'applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016, e pertanto non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che, i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avvenga nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- la procedura di scelta del contraente può essere effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, che stabilisce che, per lavori, servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto;

- le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria (Linee guida n.4), le quali, al § 3.1.3, prevedono che: "in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale";

in ottemperanza alla normativa vigente e visto l'art.4 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi per la difesa legale, approvato con delibera del Commissario Straordinario – Consiglio Comunale n.71/2015,

visto il preventivo:

dell'avv. Carlo Andena dello studio legale associato Fossati Andena con sede a Milano in c.so di Porta Vittoria 28 del 06/09/2017 di € 3.220,00 oltre a CPA 4% ed IVA 22%.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è garantire la tutela dei diritti e dell'interesse dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio;
- il contratto ha ad oggetto il conferimento dell'incarico di difesa legale, mediante affidamento diretto;
- il valore complessivo del contratto è pari ad €. 1.400,00 (ogni onere incluso) ;
- l'incarico sarà concluso con la sentenza che definirà il grado di giudizio avviato;
- il contratto si riterrà stipulato mediante la sottoscrizione del presente atto, che equivale e sostituisce a tutti gli effetti il disciplinare prestazionale;
- le caratteristiche del servizio, le modalità di espletamento, le condizioni ed i termini del contratto, nonché tutte le altre clausole ritenute essenziali, sono contenute nel presente atto;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non vi è obbligo di acquisire il CIG, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

DATO ATTO che, in relazione all'acquisizione in oggetto, il sottoscritto Dirigente, nonché Istruttore del presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90;

VISTI:

D.Lgs 50/2016 e smi;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. n.78/2009 Decreto anticrisi – convertito in Legge n.102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

DETERMINA

1. di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione del patrocinio in questione, per i motivi espressi in premessa;
2. di affidare l'incarico Legale all' avv. Carlo Andena dello studio legale associato Fossati Andena con sede a Milano in C.so di Porta Vittoria 28, presso lo studio del quale l'Ente elegge domicilio;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 4.057,20 al cod.08.01.1.10 – cap.13300/60 denominato: "Spese definizione contenziosi" con riferimento all'esercizio 2017, con la codifica fino al livello V U 1030211999 codice macro 01 03 ;
4. di dare atto di essere stati autorizzati dal titolare del centro di costo all'utilizzo della somma sopracitata;
5. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio 2017;
6. di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 comma 466 e della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
7. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla presentazione di regolare fattura, vistata dal Dirigente di Settore, nei limiti di spesa sopra indicato e previo accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;
8. che per l'incarico in questione non si ritiene di dover stipulare apposito disciplinare e pertanto, la sottoscrizione del presente atto equivale e sostituisce a tutti gli effetti il disciplinare prestazionale;
9. di precisare che il Legale dovrà:
 - relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'Amministrazione, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
 - prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col Dirigente del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato;

- trasmettere in forma digitalizzata i documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo, dalla copia originale e spediti via mail alla Segreteria del Dirigente del servizio interessato;
 - assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per partecipare ad incontri e riunioni con il Dirigente del servizio interessato e gli Amministratori per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a richiesta dell'Ente;
 - astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; pertanto, quando la somma preventivata fosse divenuta insufficiente per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione;
10. che la somma prevista al punto 3), costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con determinazione dirigenziale che approvi - preventivamente - l'eventuale maggiore spesa;
11. che l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 9), comporta l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi somma, sia a titolo di onorario che di rimborso spese;
12. di dare atto che l'incarico non rientra tra quelli per i quali è prevista l'indicazione del CIG : **ZBE21763F4**
13. di liquidare le competenze allo Studio Legale secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Contabilità;
14. di dichiarare, di avere verificato che lo scrivente Dirigente e anche Istruttore della proposta, è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel presente procedimento;

Il Segretario Generale
Dr. f.to CARLINO DIEGO